

COMUNE DI MARCHIROLO
Provincia di varese



REGOLAMENTO DI ECONOMATO

INDICE

Capo I

Finalità e contenuto

[Art.1](#) - Finalità e contenuto del regolamento

Capo II

Il servizio di economato

[Art.2](#) - Servizio di economato

Capo III

Disposizioni finali e transitorie

[Art.3](#) – Efficacia della norma

[Art. 4](#) – Norme finali

Capo I

FINALITÀ E CONTENUTO

Art.1

Finalità e contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in riferimento all'art.93 e 233 del D.Lgs.267/2000 e successive modifiche e integrazioni, alla Legge 15/04/1997 n.127 e in osservanza dei principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali.

2. La normativa regolamentare ha lo scopo di favorire l'applicazione dei principi contabili in coerenza con la legislazione e lo Statuto dell'Ente, favorendo altresì l'utilizzo delle più diverse e moderne tecniche contabili relativamente alla programmazione delle risorse, alla loro gestione e al controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dell'azione pubblica locale. Le regole presiedono alla correttezza delle metodologie contabili dell'Ente, relativamente al mantenimento dell'equilibrio di bilancio, della conservazione del patrimonio e alla realizzazione di obiettivi che garantiscano il massimo benessere alla comunità comunale.

Capo II

IL SERVIZIO DI ECONOMATO

Art.2

Servizio di economato

1. L'economato è organizzato come servizio autonomo, con proprio responsabile denominato Provveditore Economo. Spetta allo stesso un'indennità per maneggio valori di cassa, nella misura e con le modalità di cui all'art. 36 del C.C.N.L. integrativo del 14.09.2000 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.

2. Provvede alle spese minute d'ufficio necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni di non rilevante ammontare dei servizi dell'ente.

3. La gestione delle spese di cui al comma precedente è affidata al dipendente incaricato che assume la qualifica di economo e le responsabilità dell'agente contabile di diritto.

4. L'economo è dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo stabilito in €. 10.000,00 , reintegrabile periodicamente previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate, riscontrato e vistato dall'unità organizzativa competente del servizio finanziario e approvato dal responsabile del servizio finanziario con propria determinazione.

5. Le modalità di utilizzazione del fondo di anticipazione, di tenuta delle scritture contabili e di rendicontazione sono stabilite come segue:

a) il fondo di anticipazione è utilizzabile esclusivamente per il pagamento entro un prefissato limite massimo unitario di €. 2.500,00 , oltre I.V.A. delle:

- spese per provvista marche bollate e carte da bollo;
- spese minute d'ufficio e varie per l'acquisto di beni e servizi non fornite con le ordinarie procedure di acquisto degli stessi;
- spese urgenti
- spese imprevedibili e non programmabili
- spese indifferibili (a pena di danni)
- spese per forniture non continuative
- anticipazioni ad amministratori e dipendenti in base alla legge;

- b) del fondo di anticipazione l'economo non può fare uso diverso da quello per cui lo stesso fu concesso;
- c) le somme liquide conservate presso il servizio non devono eccedere il normale fabbisogno di cassa e comunque entro il limite massimo di €. 3.000,00 e devono risultare dai rendiconti presentati;
- d) possono essere effettuate verifiche autonome di cassa da parte del Responsabile del servizio finanziario e dell'Organo di revisione oltre a quella prevista dall'ordinamento;
- e) possono gravare sul fondo le spese di viaggio e di missione di amministratori e dipendenti, nei limiti di legge;
- f) il contabile tiene un unico registro cronologico informatico e/o cartaceo per tutte le operazioni di cassa effettuate, numerato e vidimato dal responsabile del servizio finanziario;
- g) le disponibilità sul fondo di anticipazione esistenti al 31 dicembre sono versate in tesoreria per la chiusura generale del conto di gestione;
- h) il rendiconto è presentato dall'economo con periodicità annuale ed allegato al rendiconto dell'esercizio;
- i) il rendiconto della gestione è presentato entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ai sensi di legge;
- j) il rendiconto della gestione è parificato con le scritture contabili dell'ente dal responsabile del servizio finanziario.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.3

Efficacia della norma

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2005 (dal 1° maggio 2005).

Art.4

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti dell'Ente contenenti disposizioni che normalizzano talune materie affini possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Marchirolo lì, 27aprile 2005